



Reg.Delib. n. 32

# COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Rinnovo deleghe all'Azienda Sanitaria ULSS n.3 di Bassano del Grappa per i servizi socio – assistenziali. Anno 2009.**

Il giorno 09 marzo 2009 alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
<b>Negrello Aldo</b>	<b>Sindaco</b>	si	
<b>Lazarotto Diego</b>	<b>Assessore (Vice-Sindaco)</b>	si	
<b>Zannoni Loredana</b>	<b>Assessore</b>	si	
<b>Moro Bruno Roi</b>	<b>Assessore</b>		no
<b>Costa Roberto</b>	<b>Assessore esterno</b>	si	

### Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Economico - Finanziaria

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) \_\_\_\_\_ data 09.03.2009

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) \_\_\_\_\_ data 09.03.2009

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caliulo Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. Negrello cav. Aldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

## Riferisce il Sindaco:

“Come sarà certamente noto, l'art.6 della L.R. n.55 del 15.12.1982, l'art.27 comma 4 della L.R. n.5/96 e l'art.3 del D.Lgs. n.229/1999, prevedono la facoltà, per i Comuni, di delegare alla locale Azienda ULSS n.3 uno o più servizi sociali di propria competenza. Ricordo che sempre la sopraccitata L.R. n.55 del 15.12.1982 e successive modifiche e integrazioni, individua le seguenti funzioni obbligatorie dell'Azienda ULSS:

- a) l'assistenza ai portatori di handicap con riferimento ai particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi;
- b) la gestione delle strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età lavorativa, fatta salva la loro autonomia funzionale;
- c) la gestione di Consultori Familiari;
- d) la prevenzione dalle tossicodipendenze, il recupero e l'inserimento sociale dei tossico-dipendenti.

Ricordo altresì che, ai sensi dell'art.131 del D.Lgs 31/3/1988 n.112, nell'ambito dei conferimenti alle Regioni e agli Enti Locali, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali, salvo quelli espressamente mantenuti dalla legge allo Stato e quelli trasferiti all'INPS, sono attribuiti ai Comuni, i quali hanno il compito di progettare ed erogare servizi anche in concorso con le Province.

Inoltre i Comuni possono delegare l'esercizio di alcune funzioni socio assistenziali, di competenza propria, alla Azienda ULSS, che le esercita, di norma, in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, atteso che la programmazione dei servizi e delle attività gestite dalle Aziende ULSS trova collocazione all'interno del Piano di Zona, con oneri a totale carico dei Comuni (art.3 del D.Lgs n.229 del 19.06.1999; art.8 L.R. n.56 del 14.09.1994; art.132, comma 3 della L.R. n.11 del 13.04.2001).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2001 ha definito i livelli essenziali di assistenza (LEA) da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario nazionale. Nello stesso accordo (all.1 C del predetto decreto) sono state indicate le prestazioni di carattere socio sanitario.

La Regione del Veneto con deliberazioni n.2227 del 09.08.2002 e n.3972 del 30.12.2002 ha approvato le disposizioni applicative dei LEA per il Veneto nei settori sociali delle Aziende Sanitarie. e la definizione della partecipazione alla spesa sociale delle Aziende Socio Sanitarie.

Ricordo, infine, che la delega di funzioni socio assistenziali ha come obiettivo quello di assicurare servizi omogenei sul territorio dei 28 Comuni dell'Azienda ULSS n.3 e viene conferita per aree e tipologie di intervento uniformi;

E' da considerare che l'Azienda ULSS n.3 assicura l'equità dell'accesso, l'appropriatezza e la continuità degli interventi relativi all'insieme delle funzioni socio assistenziali proprie e delegate, nei limiti della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni delegate per l'anno 2007 (principio ripreso nella L. n.59 del 15.03.1997).

La Conferenza dei Sindaci nella seduta del 15.12.2008 ha ritenuta opportuna la delega, anche per l'anno 2009, alla locale Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa di alcuni servizi sociali di competenza comunale.

Propongo, con il presente atto, che il Comune di Valstagna deleghi l'esercizio all'azienda ULSS n.3 delle funzioni socio assistenziali di titolarità e competenza comunale con le modalità esplicitate nell'allegato sub a) "*Servizi sociali delegati dai Comuni all'Azienda ULSS n.3*" della bozza di convenzione allegato "A" al presente atto.

Ricordo che la Conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni afferenti all'Azienda ULSS n.3, nella seduta del 15.12.2008, ha stabilito l'importo della quota associativa in € 17,00 pro-capite per abitante da versare all' Azienda ULSS n.3 di Bassano del Grappa per l'esercizio di funzioni socio assistenziali delegate ed obbligatorie per l'anno 2009. Preciso, inoltre, che l'ammontare di spesa per il Comune di Valstagna per il 2009, determinato moltiplicando € 17,00 per il numero degli abitanti residenti alla data del 31.12.2008 (n.1886), ammonta ad € 32.062,00;

Pertanto propongo l'approvazione della bozza di convenzione, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.55/94 e art.3 del D.Lgs. 222/1999 concernente "gestione dei servizi socio assistenziali delegati" – allegato "A" al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale - e dei suoi allegati:

- sub "A" Servizi sociali delegati dai Comuni all'Azienda ULSS n. 3;
- sub "B" Modalità di copertura finanziaria ad integrazione di alcune funzioni sociali dell'Azienda ULSS n.3;
- sub "C" Modalità di ricovero nelle strutture di pronta accoglienza convenzionate con l'Azienda ULSS n. 3.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Sindaco Negrello cav. Aldo;
- **RITENUTO** di approvare la bozza di convenzione di cui all'allegato "A", ed i relativi suoi allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DATO ATTO** che il Comune di Valstagna è tenuto a corrispondere all'Azienda ULSS n.3, per la gestione dei servizi socio assistenziali delegati per l'anno 2009, l'importo di € 32.062,00 e che la spesa trova copertura nel bilancio 2009 al cap.1905;
- **VISTA** la propria competenza ai sensi dell'art.48 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- **VISTI** gli articoli n.6 e n.13 del decreto legislativo n.267/2000;
- **VISTA** la Legge n.328 del 08.11.2000 (legge quadro dei Servizi sociali);
- **VISTI** il Decreto Legislativo n.229/1999 (riforma sanitaria ter);
- **VISTO** il Decreto Legislativo n.112 del 31/03/1988 art.131;
- **VISTO** il DPCM del 29.11.2001 (L.E.A.);
- **VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.3972 del 30.12.02 ed il suo allegato 1);
- **VISTE** le linee guida 2005 della Regione Veneto per i servizi sociali e sociosanitari relative alla presa in carico, alla segnalazione ed alla vigilanza per la protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nelle situazioni di rischio e pregiudizio del Veneto;
- **VISTA** altresì la D.G.R.V. n.569 dell'11.03.2008 avente ad oggetto l'Approvazione delle linee guida 2008 per la protezione e la tutela del minore;
- **VISTA** la circolare prot.1258 del 21.12.2005 della Procura della Repubblica del Tribunale per i Minori di Venezia;
- **VISTO** l'art.2 della Legge n. 419/1998;
- **VISTA** la Legge Regionale n.11/2001 (art.132);
- **VISTO** l'art.8 della Legge Regionale n.56/1994;
- **VISTA** l'art.7 della Legge Regionale n.55/94;
- **VISTO** l'art.27 comma 4 della L.R. n.5/96;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di conferire la delega per l'anno 2009, alla locale Azienda ULSS n.3 di Bassano del Grappa, per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali proprie, come in premessa indicato;
3. di approvare le modalità di copertura finanziaria ad integrazione di alcune funzioni sociali della locale Azienda ULSS n.3, come in premessa indicato;

4. di approvare lo schema di “CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE n. 55/94 CONCERNENTE “GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI” – allegato “A ” al presente provvedimento ed i relativi suoi allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - sub “A” Servizi sociali delegati dai Comuni all’Azienda ULSS n.3;
  - sub “B” Modalità di copertura finanziaria ad integrazione di alcune funzioni sociali dell’Azienda ULSS n.3;
  - sub “C” Modalità di ricovero nelle strutture di pronta accoglienza convenzionate con l’Azienda ULSS n.3;
5. di dare atto che la spesa effettiva per l’anno 2009, per la gestione dei servizi socio assistenziali delegati, ammonta ad € 32.062,00 e trova copertura finanziaria al cap.1905 del Bilancio 2009;
6. di demandare la realizzazione di quanto disposto nella presente deliberazione, la sottoscrizione della convenzione e gli atti di impegno di spesa, al soggetto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_



**Certificato di pubblicazione**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO "A"

### **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALSTAGNA E L'AZIENDA ULSS N.3, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 55/94 E ART.3 D.LGS N. 229/1999 CONCERNENTE "GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI". ANNO 2009.**

L'anno duemilanove addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Valstagna, nella residenza municipale,

#### **TRA**

Il Comune di Valstagna con sede in Valstagna Piazza San Marco n.1 - P.IVA 00464150242 rappresentato dal dott. Moro Christian, nato a Bassano del Grappa il 15.06.1979, che dichiara di agire in questo atto, in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

#### **E**

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.3 di Bassano del Grappa con sede a Bassano del Grappa - via dei Lotti n. 40 - C.F. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Valerio Alberti, nato a Aosta il 13.11.1953;

#### **PREMESSO**

- che ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e D.Lgs n.229/1999 e delle LL. R.R. n.55/82 e n.55/94 il Comune di Valstagna, per l'anno 2009, con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 09.03.2009 stabilisce:
  1. di delegare alcune funzioni proprie, tra le quali alcune dell'area materno infantile all'Azienda ULSS n.3, con esclusione dei provvedimenti formali (Delibere o Determinazioni) di affidamento etero - familiare e di quelli di assunzione di oneri per rette e per sussidi economici, che rimangono di competenza del Comune;
  2. di approvare alcune modalità di copertura finanziaria ad integrazione di alcune funzioni sociali dell'Azienda ULSS n.3 in favore dei propri cittadini;
  3. di approvare il relativo schema di convenzione tra il Comune di Valstagna e l'Azienda ULSS n.3.

Tutto ciò premesso,

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1 PREMESSA**

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.

##### **ART. 2 DELEGA**

Il Comune di Valstagna delega l'esercizio delle **funzioni socio assistenziali** specificate in dettaglio nell'allegato sub A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, **di titolarità e competenza comunale** all'azienda ULSS n. 3.

##### **ART. 3 COPERTURA FINANZIARIA**

Il Comune di Valstagna approva le modalità di copertura finanziaria ad integrazione di alcune **funzioni sociali** dell'Azienda ULSS 3 come specificato nel dettaglio nell'allegato sub B), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

##### **ART. 4 IMPEGNI DELL'AZIENDA ULSS N. 3**

L'Azienda ULSS n.3 in qualità di affidataria attua, fino alla concorrenza dell'importo stabilito, le funzioni sociali delegate dal Comune di Valstagna, allegato sub. A), e le funzioni per le quali è prevista una copertura finanziaria, allegato sub B), avvalendosi di sedi, attrezzature, servizi e personale, attraverso la gestione a livello aziendale delle strutture, servizi e presidi specificati negli allegati sub A) e sub B), nonché delle modalità di cui all'allegato sub C) che fanno parte integrante della presente convenzione. L'Azienda ULSS n.3 è tenuta a fornire le rendicontazioni previste negli allegati sub A) e sub B) e dalla presente convenzione.

#### **ART. 5 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA**

L'Azienda ULSS n. 3 e il Comune di Valstagna si impegnano a dare attuazione alla nuova programmazione che sarà approvata dalla Conferenza dei Sindaci e contenuta nei seguenti documenti:

- *"Sviluppo dei servizi di protezione e cura e delle risorse accoglienti"*, in attuazione della DGR n. 569 del 11/03/2008 *"Linee guida 2008 per i servizi sociali e socio sanitari"* - allegato A: la cura e la segnalazione;
- *"Accordo Quadro per l'integrazione lavorativa nel territorio dell'ULSS n.3"*, in attuazione della DGR n.1138 del 06/05/2008 *"Linee guida per il funzionamento del servizio integrazione lavorativa delle Aziende ULSS del Veneto. Integrazione e modifiche alla DGR n. 3350 del 07/12/2001 e alla DGR n. 3787 del 20/12/2002"*.

#### **ART. 6 RENDICONTAZIONI**

Il Comune e l'Azienda ULSS n.3 concordano l'invio di specifiche rendicontazioni e/o relazioni inerenti le azioni previste negli allegati sub A) sub B) sub C). L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere al Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS n. 3 specifiche relazioni, rendicontazioni o l'accesso ai servizi. Le rendicontazioni annuali previste negli allegati sub A) e sub B) saranno trasmesse entro il mese di marzo 2010.

#### **ART. 7 SPESA**

Il Comune, ai sensi della Legge R. 55/94, art.7, s'impegna ed assume la spesa relativa al finanziamento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 per un importo pari a Euro 17,00 per l'anno 2009, pro-capite per abitante residente alla data del 31/12/2008, corrispondendo all'Azienda ULSS n.3, quote mensili o semestrali il cui versamento verrà effettuato al tesoriere dell'Azienda ULSS n.3: "UNICREDIT BANCA S.P.A." via Parolini, 93 Bassano del Grappa – coordinate bancarie **IBAN IT21K0200860165000040458254**, previa presentazione di fattura/nota.

#### **ART. 8 DURATA**

La presente convenzione decorre dall' 01.01.2009 e cessa di diritto il 31.12.2009.

#### **ART. 9 SPESE E REGISTRAZIONE**

Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione sono ripartite al 50% tra i contraenti. La registrazione sarà effettuata solo in caso d'uso.

#### **ART. 10 DOMICILIO**

Le parti, ai fini del presente atto, eleggono domicilio nel Comune di Valstagna.

#### **ART. 11 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

#### **ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Amministrazione comunale e l'Azienda ULSS n. 3 sono tenuti al trattamento dei dati personali, riguardanti la presente convenzione, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni nonché da quanto previsto dallo specifico regolamento del Comune di Valstagna.

Letto, approvato e sottoscritto.

li \_\_\_\_\_

Dott. Valerio Alberti  
Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3

Dott. Moro Christian  
Responsabile Area Finanziaria comune Valstagna

## **SERVIZI SOCIALI DELEGATI DAI COMUNI ALL'AZIENDA ULSS N°3**

### **A) AREA MATERNO INFANTILE**

**Oggetto:** delega all'Azienda ULSS n.3 della funzione di protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita - L.E.A. lett. e) e della funzione di accoglienza in comunità o affidamento familiare dei minori, a seguito di provvedimento penale o civile o amministrativo di uno dei genitori lett. g) – area materno infantile di cui all'allegato n. 1 della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3972 del 30/12/02 (convenzioni con strutture, problematica inerente l'affidamento familiare, progetto tutori).

**1. Modalità di esercizio della delega in riferimento alla lett. e) L.E.A.:** indagine sociale sulla famiglia, prestazioni di supporto sociale sulle famiglie; interventi previsti dall'art. 23 lettera c) D.P.R. n. 616/1977, limitatamente alle seguenti funzioni professionali:

- a. accertamenti e segnalazioni;
- b. ampliamento dell'utilizzo dell'UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) in situazioni di coprogettazione e cogestione del caso, in conformità del regolamento in atto, al monitoraggio in itinere del progetto, alla valutazione finale e all'accompagnamento nella fase di reinserimento nella famiglia di origine;
- c. formulazione del progetto educativo assistenziale redatto in forma scritta, condiviso con l'assistente sociale del servizio sociale comunale, in cui siano evidenziati, obiettivi, tempi di realizzazione, possibili risorse istituzionali e non, attivabili sia rispetto al minore, che alla famiglia di origine con conseguente presa in carico e gestione del caso (in quanto appositamente delegati).

I progetti dovranno prioritariamente privilegiare la individuazione di soluzioni di supporto alla famiglia, nel caso in cui sia possibile e necessario rinforzare le funzioni genitoriali, o, in ultima istanza, di ricovero in Comunità nel caso in cui sia assolutamente indispensabile sostituire anche temporaneamente la famiglia di origine.

Quanto sopra dovrà tener conto delle linee guida per la presa in carico, la segnalazione e la vigilanza, per la protezione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (ex Delibera di Giunta Regionale n. 4312 del 29/12/2004), delle direttive contenute nella circolare n° 1258 del 21/12/2005 della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia e del protocollo d'intesa per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.

- d) allontanamenti, compresi gli interventi ex art. 403 c.c.;
- e) cartella e archivio del caso.

**Oneri a carico del Comune:** 100% a carico della quota consortile comunale.

Le funzioni dovranno essere svolte utilizzando a regime il personale previsto nella dotazione organica, garantendo la sostituzione dello stesso o della funzione svolta, in caso di assenze prolungate oltre i tre mesi, ricercando personale specializzato e limitando il più possibile il turn over. La sostituzione dovrà avvenire con onere a carico della quota capitolina annuale già pattuita, qualora si tratti di personale avventizio, a carico comunale ulteriore qualora si tratti di personale con rapporto a tempo indeterminato.

**Rendicontazione:** La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere annuale.

**2. Modalità di esercizio della delega di cui alla lett. g):** gestione delle convenzioni con le seguenti strutture protette del territorio:

- Centro di Pronta Accoglienza "SICHEM" - Bassano del Grappa, Via Beata Giovanna, 80; la convenzione con tale struttura assicura la corresponsione di un fondo comune di solidarietà pari al 30% delle spese di gestione preventivate e ripartito ugualmente tra i 28 Comuni per consentire la continuità gestionale anche in caso di sottoutilizzo della struttura stessa. Per il 2009 proseguirà in aggiunta alle attività previste dalla struttura, un servizio di sostegno ed affiancamento con personale specializzato durante le visite protette disposte da autorità giudiziaria di genitori e minori non accolti in struttura - nei fine settimana (cd. Spazio Neutro). Il fondo comune di solidarietà concordato di euro 22.160,00 ricomprende le attività già in corso e, per il

servizio di sostegno e affiancamento sopra descritto, fino ad un massimo di 250 ore del personale che vi sarà dedicato.

- Pronta Accoglienza Comunità Terapeutica San Gaetano - Thiene – Onlus – sede operativa di Schio via Faccin, 48; la convenzione con tale struttura assicura la corresponsione di un fondo comune di solidarietà pari ad € 1.000,00 annui per una limitata accoglienza diurna escluso il pernottamento, fino a 30 minori maschi, (è diretta in maggior misura all'accoglienza di nomadi, ma non solo). Qualora si superi le 30 presenze annue senza il pernottamento, la retta di € 30,00 giornaliera senza pernottamento, graverà sul Comune di residenza. Così pure graverà sul Comune di residenza la retta di ricovero in caso di pernottamento pari a € 95,00.
- Pronta Accoglienza Istituto Palazzolo Santa Chiara, Contrà Burci, 14 di Vicenza; la convenzione con tale struttura assicura la corresponsione di un fondo comune di solidarietà pari ad € 4.000,00 annui per una limitata accoglienza diurna escluso il pernottamento, fino a 30 minori femmine e maschi, questi ultimi fino all'età di 13 anni, (è diretta in maggior misura all'accoglienza di nomadi, ma non solo). Qualora si superi le 30 presenze annue senza il pernottamento, o un'accoglienza maggiore di ore 2, la retta di € 30,00 giornaliera senza pernottamento, graverà sul Comune di residenza, Così pure graverà sul Comune di residenza la retta di ricovero in caso di pernottamento pari a € 62,00. Le accoglienze si effettuano entro le ore 21.00.
- Fondazione Pirani Cremona, via Museo, 23 di Bassano, la convenzione con tale struttura assicura la corresponsione di un fondo comune di solidarietà pari ad € 4.000,00 annui per un'accoglienza di minori maschi fino a 13 anni con esclusione di lattanti, nomadi e soggetti con patologie psichiatriche conclamate, con riserva di un posto sempre disponibile. Le rette relative alle eventuali accoglienze graveranno sul Comune di residenza o competente per domicilio o soccorso. La retta sarà di € 100,00 giornalieri, iva esente, ai sensi dell'art.10 DPR 633/72. Per il 2009 proseguirà un servizio di sostegno ed affiancamento con personale specializzato durante le visite protette, disposte da autorità giudiziaria, di genitori e minori non accolti in struttura, in orario serale o nel tardo pomeriggio (cd. Spazio Neutro). Il fondo comune di solidarietà prevede euro 3.596,40 (IVA inclusa) per il servizio di sostegno e affiancamento sopra descritto, fino ad un massimo di n. 45 accessi annui.

**Oneri a carico del Comune:** 100% a carico della quota consortile comunale. In ogni caso, spetterà ai singoli Comuni il pagamento delle rette giornaliere di ricovero, presso le strutture sopra citate, sulla base delle giornate effettive di presenza.

**Rendicontazione:** La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere annuale.

**3. Modalità di esercizio della delega in riferimento alla problematica inerente l'affido familiare, lett. g):** promozione e gestione tecnica dell'affido etero-familiare in accordo con la Conferenza dei Sindaci attraverso:

- o sensibilizzazione della comunità sul tema dell'affido prevedendo il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali
- o reperimento e formazione di famiglie disponibili;
- o individuazione di una famiglia per il minore in stato di bisogno;
- o inserimento del minore nella famiglia affidataria con vigilanza sul progetto psicosociale;
- o sostegno individuale alla famiglia affidataria;
- o gruppo di sostegno per famiglie affidatarie;
- o sperimentazione di nuove forme di assistenza riconducibili all'attività di affidamento.

**Oneri a carico del Comune per le suddette funzioni delegate:** 100% a carico della quota consortile comunale e rimborso spese ed eventuale contributo alla famiglia affidataria come previsto dal regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 8/05/2002;

**Rendicontazione:** La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere annuale.

**4. Modalità di esercizio della delega della gestione del progetto "tutori":** informazione, formazione di tutori volontari e monitoraggio attività, consulenze tecniche;

**Oneri a carico del Comune per le suddette funzioni delegate:** 100% a carico della quota consortile comunale; rimborso delle spese sostenute dai tutori per la tutela diretta.

**Rendicontazione:** La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere annuale.

## **B. AREA PROGRAMMAZIONE E VERIFICA**

### **1. Oggetto: UFFICIO PIANO DI ZONA funzione delegata - Competenza ex L.R. 5/96 art. 4**

**Modalità di esercizio della delega:** Supporto tecnico operativo alla Conferenza dei Sindaci, titolare e responsabile della formulazione del piano di zona, al Direttore dei Servizi Sociali, all'Ufficio di Direzione, al Tavolo Politico, ai Tavoli Tecnici di Area e ai Responsabili dei progetti inseriti nel Piano di Zona.

**Oneri a carico del Comune:** 50% a carico della quota consortile comunale.

**Rendicontazione:** La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere annuale.

### **2. Oggetto: UFFICIO VERIFICA funzione delegata - Procedimento relativo L.R. n. 22/2002 e alla D.G.R. n.2067 del 30.7.2007 allegato A. Trattasi di struttura tecnica già competente in materia di vigilanza sulle strutture e di accertamento dell'idoneità professionali.**

**Modalità di esercizio della delega:** Svolgimento dell'istruttoria per il procedimento di autorizzazione all'esercizio dei soggetti pubblici o privati che erogano servizi sociali.

**Oneri a carico del Comune** 50% a carico della quota consortile comunale.

**Rendicontazione:** La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere annuale.

## **MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA AD INTEGRAZIONE DELLE SOTTO ELENcate FUNZIONI SOCIALI DELL'AZIENDA ULSS 3**

### **A) AREA DISABILITA'**

**Oggetto: funzione obbligatoria dell' Azienda ULSS n. 3 - L.E.A.: lett. g) di cui all'allegato n. 1 della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3972 del 30/12/02 – Prestazioni in regime semiresidenziale nella fase di lungoassistenza presso i CEOD dell'Azienda ULSS n. 3**

**1) Modalità di esercizio della funzione:** prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione anche quando attongono al sollievo della famiglia. Strutture gestite direttamente dall'ULSS:

1. Centro Diurno per disabili di Bassano del Grappa - via Rosmini 40 - Laboratorio "Filo Filò" di Bassano.
2. 2) Centro Diurno Socio Educativo di Bassano del Grappa - via Rosmini 40
3. Centro Diurno di Marostica - via Panica 17
4. Centro Diurno Sperimentale Attività guidate – Bassano – Marostica – Romano –
5. Rossano
6. Accoglienza utenti in liste d'attesa presso i Centri Diurni
7. Strutture gestite dall'Azienda U.L.SS. n. 3 in convenzione:
8. Centro Diurno ANFFAS - via Nodari di Nove
9. Centro Diurno Coop, San Matteo e S. Luigi - piazza Reggenza 15 di Asiago

**2) Oneri a carico del Comune:** 30% a carico della quota consortile comunale e 70% a carico del S.S.N.

**Oggetto: funzione obbligatoria dell' Azienda ULSS n. 3 - L.E.A.: lett. h) di cui all'allegato n. 1 della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3972 del 30/12/02 – Gestione della convenzione di residenzialità sociosanitaria dell' RSA Disabili limitatamente all' istruttoria convenzionale della struttura: Rsa Disabili di Marostica, via Panica 50% a carico dell'ospite e 50% quote di rilievo sanitario a carico del S.S.N.;**

**Oggetto: funzione obbligatoria dell' Azienda ULSS n. 3 - L.E.A.: lett. hhh) di cui all'allegato n. 1 della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3972 del 30/12/02 – Gestione delle convenzioni di Comunità Alloggio limitatamente all' istruttoria convenzionale delle strutture:**

- a) Comunità Alloggio Anfass - via Campo Marzio 16 Bassano del Grappa
- b) Comunità Alloggio Casa del Pastore – località Kaberlaba Asiago

Oneri: 70% a carico dell'ospite e 30% quota di rilievo sanitario a carico del S.S.N.

**Oggetto: funzione obbligatoria dell' Azienda ULSS n. 3 - L.E.A.: lett. i) di cui all'allegato n. 1 della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3972 del 30/12/02 – Assistenza sociale, scolastica ed educativa e programmi di inserimento sociale e lavorativo**

- 1) Modalità di esercizio della funzione:** interventi di integrazione scolastica ed interventi di integrazione lavorativa e orientamento alla formazione scolastica
- 2) Oneri a carico del Comune** 100% a carico della quota consortile comunale.
- 3) Rendicontazione:** La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere annuale.

### **B) AREA DIPENDENZE DA SOSTANZE PSICOATTIVE**

**Oggetto: funzione obbligatoria dell' Azienda ULSS n. 3 - L.E.A.: lett. e) di cui all'allegato n. 1 della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3972 del 30/12/02 – Programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorchè sia superata la fase di tossicodipendenza o alcolodipendenza**

- 1) Modalità di esercizio della funzione:** interventi di integrazione lavorativa
- 2) Oneri a carico del Comune:** 100% a carico della quota consortile comunale.
- 3) Rendicontazione:** La rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere annuale.

## **MODALITA' DI RICOVERO NELLE STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA CONVENZIONATE ULSS**

### UTILIZZO CENTRI DI PRONTA ACCOGLIENZA

- Casa di Pronta Accoglienza "SICHEM" di Bassano del Grappa
- Pronta Accoglienza Comunità terapeutica San Gaetano di Thiene
- Pronta Accoglienza Istituto Palazzolo Santa Chiara di Vicenza
- Fondazione Pirani Cremona di Bassano
- altre strutture utilizzabili dal singolo comune

Nei casi in cui il progetto di intervento preveda un inserimento del minore in strutture protette e di conseguenza il coinvolgimento dell'Ente locale (Comune di residenza) nel pagamento della retta, è necessaria la partecipazione del Servizio Sociale Comunale competente sin dalla fase progettuale.

Tranne nei casi di specifico automatismo previsti dalle convenzioni (es. nomadi), di norma, in concomitanza del ricovero, sarà convocata l'UVMD Distrettuale per la formulazione di un progetto di intervento con la determinazione dei tempi e dei risultati attesi.

1. Gli inserimenti nelle suddette strutture possono essere disposti con formali atti di impegno di spesa, dal Dirigente o Capo Area del Comune di residenza su richiesta o dei familiari, o dei Servizi Sociali del Comune o dell'ULSS.
2. Le strutture che ricevono in via diretta e d'urgenza l'ospite, dovranno comunicare per iscritto, tempestivamente (entro 3 giorni dall'ingresso), all'ULSS e al Comune di Residenza la data dell'ingresso stesso. L'ULSS ed il Comune valuteranno se esistono i presupposti di fatto e di diritto per il ricovero e rilasceranno, eventualmente e conseguentemente la relativa impegnativa di spesa. L'impegno di spesa dovrà essere firmato: dal Dirigente o Responsabile del Servizio Servizi Sociali Comunale, o dal Ragioniere Capo del Comune e rilasciato al responsabile della struttura, che accoglie l'ospite, entro 5 giorni. Salvi i casi di cui al successivo punto 3, necessita che la spesa per l'inserimento trovi adeguata copertura finanziaria e che venga autorizzata preventivamente.
3. Nelle situazioni di particolare urgenza l'inserimento può essere disposto con carattere di immediatezza, su disposizione della Autorità Giudiziaria o provvedimento della Pubblica Autorità. Qualora l'inserimento sia disposto dall'ULSS, il Servizio preposto dovrà darne tempestiva (entro massimo 5 gg.) comunicazione scritta al Comune di residenza per l'impegno di spesa e la copertura della retta. Comunque il progetto successivo dovrà essere condiviso dall'Ente locale al quale compete la spesa.
4. Il rendiconto mensile delle rette di accoglienza dovrà essere trasmesso direttamente dalla struttura ospitante agli Enti che hanno assunto l'impegno di spesa (Comune) entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il rendiconto. Eventuali permessi per rientri brevi in famiglia non incidono nella contabilizzazione dei giorni di ricovero così pure eventuali fughe di pochi giorni, da parte dei minori.